

Il testamento nell'era del digitale: spunti di riflessione sulle disposizioni testamentarie in tema di profili virtuali e dispositivi elettronici

di Nicola Scarano

L'avvento della tecnologia, con il grado elevatissimo di pervasività che ha ormai raggiunto, ha recato in sé, per quanto di interesse sul piano giuridico, essenzialmente due novità: in primo luogo, sono emerse nuove tipologie di beni, che ancora si fatica a comprendere fino in fondo; in secondo luogo, altri beni hanno, invece, «semplicemente» cambiato forma.

Quanto alla prima delle due novità anzidette, basti pensare ai cc.dd. profili virtuali: l'idea si rivolge, innanzitutto, ai cc.dd. *profili social*, quindi agli *account* sulle note piattaforme di *Facebook*, *Instagram*, *X* e simili; ma non solo: si pensi anche ai siti web, con cui la maggior parte dei commercianti e dei professionisti rappresenta nel mondo virtuale la propria attività. Ebbene, a fronte di tale constatazione, è inevitabile che sorgano alcuni quesiti di ordine giuridico: in punto di *qualificazione della fattispecie*, come può considerarsi un *profilo social* o un *sito web*? È una *cosa* suscettibile di formare oggetto di diritti, secondo la nota definizione di «bene giuridico» di cui all'art. 810 c.c.? e se così fosse, sarebbe possibile *disporre* di tale cosa, per il tempo in cui si avrà cessato di vivere? L'autonomia testamentaria – quindi, il potere di ciascun consociato di decidere liberamente le sorti del proprio patrimonio per il tempo successivo alla propria morte – soggiace a determinati limiti allorquando vengono in rilievo queste nuove tipologie di beni? E se così fosse, si tratta di limiti *giuridici* (vale a dire, di limiti che attengono all'esistenza di discipline speciali, magari di origine sovranazionale, che derogano alla disciplina generale) o forse anche di limiti *materiali* (vale a dire, di limiti che discendono dalla natura stessa di queste nuove tipologie di beni)?

Peraltro, come si accennava poc'anzi, le novità derivanti dalla rivoluzione digitale attengono non soltanto all'emersione di nuove tipologie di beni, ma anche alla *trasformazione* di beni che – seppur «ontologicamente» già noti – hanno cambiato profondamente forma: se, infatti, il «profilo social» o il «sito web», fino a qualche decennio fa, neanche esistevano come concetto, come idea e quindi come «bene», lo stesso non può dirsi – esemplificando – per l'epistolario privato: in ogni tempo, sin dall'Antichità, i consociati hanno avvertito l'esigenza di comunicare tra loro anche se distanti, inviandosi reciprocamente messaggi, che tuttavia per secoli hanno assunto la forma di uno scritto materiale; oggi, l'epistolario di carta è divenuto un'assoluta rarità, laddove la stragrande maggioranza dei messaggi e, più in generale, delle memorie e degli scritti sono

dematerializzati, sostanziandosi in *file elettronici* conservati in *dispositivi* elettronici, spesso resi inaccessibili tramite il congegno della *password*; di più: ormai, in molteplici casi, tali documenti non sono neanche più conservati nel *dispositivo* elettronico posseduto personalmente dall'autore di tali documenti, bensì nel c.d. *cloud*.

Ancora una volta, dunque, emergono quesiti di carattere giuridico: esemplificando, se si volesse disporre, per il tempo in cui si avrà cessato di vivere, di un epistolario che non ha la forma materiale della carta scritta, ma è conservato in un dispositivo elettronico o tramite un servizio «cloud», in quali termini – sul piano squisitamente redazionale – dovrebbe redigersi una clausola testamentaria giuridicamente ineccepibile? Cosa significa, esattamente, disporre di un *file* elettronico, conservato in un *dispositivo* elettronico, del quale magari il testatore non è neanche proprietario?

Si tratta di temi tanto ineludibili, quanto affascinanti, poiché sollecitano lo sforzo del giurista di conciliare le tradizionali categorie del diritto con i mutati strumenti sociali ed economici di cui l'intera collettività si avvale in maniera quotidiana e regolare; la complessità dell'indagine è, inoltre, accentuata dall'estrema complessità degli strumenti in parola, i quali – a dispetto dell'utilizzo generalizzato ed oltremodo ampio degli stessi – conservano aspetti di non agevole comprensione per il comune consociato, il quale, pur impiegandoli regolarmente, ne ignora gli intimi meccanismi di funzionamento.